



NUOVA NORMATIVA SERBATOI GASOLIO

Si comunica che in data 26.10.2019 è stato pubblicato il decreto legge in merito al “Contrasto alle frodi in materia di accise”, poi convertito in Legge.

Questo Decreto modifica il limite di esenzione dall’obbligo di munirsi di Licenza Fiscale per l’esercizio dei distributori e dei depositi.

In sostanza il Decreto sancisce che tutti i “Distributori privati interni” con capacità superiore ai 5mc (*attualmente l’obbligo è per le capacità sopra i 10mc*) e tutti i “Depositi” con capacità superiore ai 10 mc (*fino ad ora l’obbligo risultava essere per i depositi superiori ai 25 mc*) dovranno essere dotati di Licenza IT000—Y.

Le determine nr. 21794/RU e 240433/RU del 27.12 u.s. hanno poi confermato quanto previsto nel decreto, ossia l’obbligo entro il 31 marzo 2020, **prorogato al 01 Gennaio 2021**, di richiedere la licenza, per tutti i clienti in possesso di un

“DISTRIBUTORE PRIVATO INTERNO” superiore a **5 mc** è necessario procedere con una comunicazione da presentare alla propria Agenzia delle Dogane di competenza inoltrando la seguente documentazione:

1. Domanda di rilascio Licenza Fiscale
2. Denuncia di distributore
3. Autorizzazione Comunale come “Distributore Privato Interno”
4. Certificato Prevenzione Incendi o in subordine ricevuta presentazione SCIA e/o rinnovo
5. Planimetria dell’area con inserito l’impianto
6. Perizia asseverata di un Tecnico presso il Tribunale

(si ricorda che per DISTRIBUTORE si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio autotrazione)

“DEPOSITO PRIVATO INTERNO” superiore a **10 mc** è necessario procedere con una comunicazione alla propria agenzia delle Dogane di competenza inoltrando la seguente documentazione:

1. Domanda di rilascio Licenza Fiscale



2. Denuncia di deposito
3. Certificato Prevenzione Incendi o in subordine ricevuta presentazione SCIA e/o rinnovo
4. Planimetria del deposito
5. Perizia asseverata di un Tecnico in Tribunale

(si ricorda che per DEPOSITO si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio agricolo, per riscaldamento e per tutti gli usi non di autotrazione)

A seguito di queste richieste l'Agencia delle Dogane competente rilascerà regolare Licenza.

In entrambi in casi viene richiesta la tenuta di un registro carico e scarico del gasolio acquistato ed utilizzato, che **non dovrà essere vidimato** annualmente, basterà gestire il tutto con un formato Excel o altro formato contabile.

Le scritturazione di carico **del gasolio** saranno effettuate con riferimento a ciascuna DAS pervenuto entro le ore 9 del giorno seguente la ricezione, mentre le scritturazioni di scarico saranno effettuate ogni sette giorni, cumulativamente, per gli esercenti i distributori muniti di totalizzatore lo scarico può avvenire mensilmente sulla base dei dati del predetto strumento di misura

Entro poi la fine di febbraio di ogni anno si dovrà trasmettere all'Ufficio delle Dogane tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali

SI PRECISA CHE IL MANCATO ADEMPIMENTO DELLE NORME DI CUI SOPRA COMPORTA SANZIONI DI TIPO AMMINISTRATIVO E PENALE CON MANCATO RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI SUL RECUPERO DELLE ACCISE E/O CARBON TAX DA PARTE DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione vi si rendesse necessaria senza impegno

Cordiali saluti
Busa Combustibili srl

